

Art. 27 D.Lgs. n. 81/2008



La Patente a Crediti

Origine dell'istituto:

Introdotta con il **D.L. 106/2009** di modifica del **D.L. 81/2008**, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

La sua applicazione pratica è stata oggetto di discussioni e rimandi nel tempo ed è avvenuta con il **D.L. n. 19 del 2 marzo 2024**, convertito nella **L. n. 56 del 29 aprile 2024**

Riferimenti Normativi:

- ART. 27 d.lgs. n. 81/2008 come modificato D.L. n. 19 del 2 marzo 2024
- DM n. 132/2024
- Circolare INL n. 4 del 23/09/2024

Le uniche interpretazioni ufficiali sono quelle fornite da INL nelle FAQ disponibili sul sito istituzionale, aggiornate periodicamente in risposta ai quesiti pervenuti via email: PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it

Obiettivo della Patente a Crediti:

Migliorare la sicurezza sui cantieri edili, premiando le aziende che rispettano le normative e contrastando i comportamenti scorretti mediante l'adozione di:

- **revoca** in caso di mendacità
- **sospensione** in caso di infortuni gravi e mortali
- **decurtazione** di crediti per le imprese che violano le norme di sicurezza

Requisiti per il rilascio della patente:

- **Iscrizione CCIA**
- Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli **obblighi formativi**
- **DURC**
- **DVR** nei casi previsti dalla normativa vigente
- **DURF** nei casi previsti dalla normativa vigente
- Designazione **RSPP** nei casi previsti dalla normativa vigente

Il possesso dei requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Punteggio iniziale

30

Condizione di operatività* $\geq$

15

La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri

***Clausola di salvaguardia:** possibile il completamento dei lavori se superiori al 30% del valore del contratto ad eccezione di un eventuale adozione del provvedimento di sospensione previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008

Ulteriori crediti:

1. Storicità azienda: **Max 10 crediti**
2. Mancata decurtazione crediti: **Max 20 crediti**
3. Tabella allegata al decreto attuativo: **Max 40 crediti**

TOTALE MAX 100 CREDITI

In caso di illeciti sono previsti:

- **Revoca della patente (12 mesi)**
- **Sospensione cautelare della patente (per un max di 12 mesi)**
- **Sanzioni pecuniarie**

Revoca della patente in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti

Conseguenze



- Non si può richiedere una nuova patente per 12 mesi
- Non si può operare in cantiere per 12 mesi, decorsi i quali può essere richiesta la patente
- Per nuovo rilascio viene valutato se il datore di lavoro ha ottemperato alle prescrizioni impartite

Il **provvedimento di revoca** della patente è adottato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente (quindi NON per il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo), previa attivazione di un confronto con l'impresa e valutazione della gravità dei fatti.

Competenza all'adozione del provvedimento:

1. Direzione interregionale territorialmente competente
2. Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori facenti capo alla competenza di più Direzioni interregionali

Il **provvedimento di sospensione** è adottato in caso di infortuni da cui deriva:

1. morte di un lavoratore
2. inabilità permanente assoluta
3. inabilità permanente parziale



Imputabile a:

- Datore di lavoro
- Delegato
- Dirigente



TITOLO DI COLPA GRAVE

Competenza all'adozione del provvedimento:

Direttore dell'ITL del luogo dove è avvenuto l'infortunio.

Decurtazione:

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis (art. 27, comma 6)

Per **provvedimenti definitivi** si intendono:

- sentenze passate in giudicato
- ordinanze ingiunzione (art. 18 L. 689/81) divenute definitive

Decurtazione:

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL'[ARTICOLO 27](#)²

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:	3
3	Omessa formazione e addestramento:	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto:	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:	1

ALLEGATO I

FATTISPECIE DI VIOLAZIONE AI FINI DELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'[ARTICOLO 14](#)¹

	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €

Recupero crediti:

Subordinato alla valutazione di una commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL tenuto conto:

- Dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato i-bis del D.lgs. 81/2008
- Nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione
- Della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 5, comma 4, lett. A)

RECUPERO FINO A 15 CREDITI

Sistema sanzionatorio:

In caso di:

- Assenza titolo abilitante
- Patente con punteggio < 15

Si applica:

Sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% del valore dei lavori e cmq non < 6000€
+
esclusione, per almeno sei mesi, dalla partecipazione ai lavori pubblici

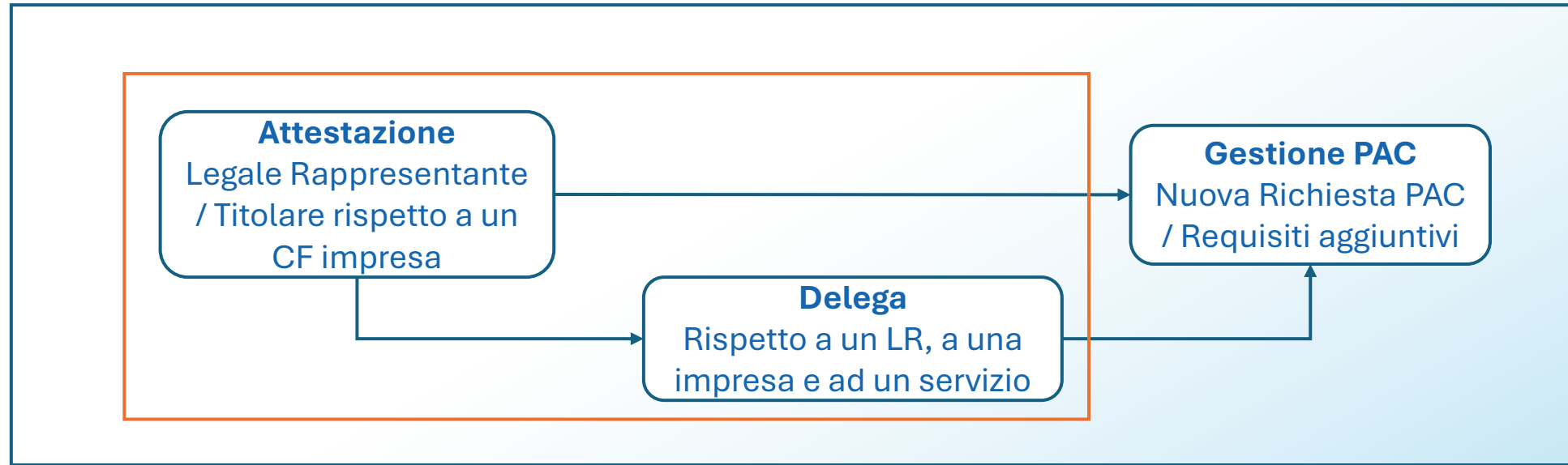
Nuovo sistema di gestione della patente a crediti

Dal 10 luglio 2025: nuova versione della piattaforma per la gestione della Patente a crediti (PaC)

L'accesso alla Piattaforma PaC avviene tramite il Portale dei Servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, raggiungibile all'indirizzo:

<https://servizi.ispettorato.gov.it/>

Dal 10 luglio 2025, la Patente a Crediti può essere richiesta e visualizzata esclusivamente tramite la procedura telematizzata, non viene più stampata la ricevuta di emissione



N.B. La procedura automatica che effettua il controllo sugli archivi camerali avviene con batch notturno

Ai fini della gestione della PaC:

- Il sistema verifica che il codice fiscale del soggetto autenticato tramite identità digitale al Portale dei Servizi coincida con il codice fiscale registrato presso i sistemi INL in qualità di Legale Rappresentante/ Titolare o Delegato. In caso positivo permette di operare sulla piattaforma PaC

- **Attestazione:** Procedura telematizzata finalizzata a che una persona fisica, dotata di identità digitale italiana, possa operare sui sistemi telematizzati di INL in qualità di Legale Rappresentante (LR) / Titolare (TIT) di una impresa.
 - **Delega:** Procedura finalizzata a che una persona fisica o una persona giuridica, dotata di identità digitale italiana, possa operare sui sistemi telematizzati di INL in qualità di delegato di un soggetto fisico attestato.
-

Manuale operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PAC):

- disponibile sul sito istituzionale dell'INL all'indirizzo:
<https://www.ispettorato.gov.it/documenti-e-normativa/orientamenti-giuridici-inl/note-e-pareri/>
 - fornisce una guida completa e dettagliata per l'utilizzo della Piattaforma PaC
 - illustra le procedure e le funzionalità disponibili per la gestione della Patente a Crediti, inclusi i requisiti obbligatori e aggiuntivi.
-